

REGOLAMENTO DEL MARCHIO TERRITORIALE "TERRE DELL'ANTICA FIERA DEL PIAVE"

1.CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento del Marchio Territoriale "Terre dell'Antica Fiera del Piave" (nel prosieguo Regolamento), di cui è titolare il Comune di Santa Lucia di Piave (di seguito Comune), individua le norme di concessione ed utilizzo del Marchio stesso e descrive il sistema di controllo e sanzionatorio istituito per la sua gestione.
2. Nel presente Regolamento, se non diversamente specificato, con il termine "Marchio" si intende il Marchio Territoriale "Terre dell'Antica Fiera del Piave", mentre con il termine "prodotto" si intende qualsiasi bene, servizio o attività rientranti nel campo di applicazione definito al successivo articolo 5.

Articolo 2 –Definizione del Marchio

1. Il Marchio è verbale e figurativo ed è rappresentato da un'immagine stilizzata del caratteristico Arco, contiguo agli storici "Portici", e prossimo ai padiglioni e all'area scoperta dell'Antica Fiera, sovrastante un territorio la cui forma richiama una goccia o un cuore, elementi che rimandano entrambi alla "custodia" di un territorio e dei suoi valori per offrirlo, in toto, a chi vi risiede o anche a chi lo visita; i tre colori che definiscono l'immagine, l'arancio dell'arco e il verde e il marrone del territorio, rappresentano, rispettivamente, il futuro verso cui si deve muovere la Comunità, la natura e l'agricoltura che caratterizzano il paesaggio di Santa Lucia e dintorni, e le storie e le tradizioni che legano profondamente una comunità alla sua terra. Altro elemento costitutivo del marchio è il titolo "Terre dell'Antica Fiera del Piave" ed il sottotitolo "Prodotti-Storia-Eventi". L'allegato 1, che è parte integrante del presente Regolamento, presenta il Marchio nei suoi aspetti verbali e figurativi.
2. Il Marchio trasmette solo in via secondaria il messaggio relativo all'origine dei prodotti, nel pieno rispetto delle norme comunitarie in merito, di cui agli articoli 34-36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (versione aggiornata del 26/10/2012, C326/47).
3. Ai sensi degli articoli 59-60 del Regolamento CE n. 952/2013, per origine del prodotto si intende il Paese o il territorio in cui il prodotto è stato interamente ottenuto, o, se il prodotto è stato realizzato da due o più Paesi o territori, il Paese o il territorio in cui esso ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

Articolo 3 – Titolarità, denominazione ed uso del Marchio

1. Il Marchio è di proprietà del Comune, che lo concede in uso a tutti i soggetti aventi sede legale in uno degli stati membri dell'Unione Europea, che ne facciano richiesta e che realizzano prodotti rispondenti ai requisiti ed ai criteri di cui al presente Regolamento.
2. Il Comune verifica il corretto e legittimo uso del Marchio, in conformità con le proprie finalità statutarie e con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente Regolamento.

3. In ogni caso, nessun licenziatario cui verrà concesso l'uso del Marchio ne diverrà titolare ad alcun titolo.

Articolo 4 - Obiettivi e finalità del Marchio

1. Il Comune adotta il seguente Regolamento, ed istituisce il Marchio "Terre dell'Antica Fiera del Piave", con l'obiettivo di promuovere le produzioni, i servizi, le attività, le manifestazioni e gli eventi del territorio di riferimento, valorizzandone la qualità ai fini di:
 - a) Aumentare il livello qualitativo dell'offerta produttiva e turistica del territorio e contribuire alla salvaguardia del suo ambiente naturale;
 - b) Garantire i consumatori che fruiscono di beni prodotti e servizi del territorio, favorendone l'accesso al minor impatto ambientale;
 - c) Incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio, perseguendo anche la salvaguardia delle tradizioni locali;
 - d) Semplificare e rendere efficaci le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio.
2. Il Territorio di riferimento comprende il Comune di Santa Lucia di Piave, i Comuni limitrofi della Provincia di Treviso e tutti gli altri Comuni ricadenti nell'area geografica individuata come "Medio Piave".

Articolo 5 – Campo di applicazione del marchio

1. L'uso del Marchio è consentito, esclusivamente, ai prodotti ottenuti nel rispetto degli obiettivi indicati nel precedente articolo 4 ed in conformità ai requisiti ed alle regole di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento, per prodotti si intendono primariamente i prodotti specificati dall'Accordo di Nizza (classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi), realizzati conformemente ai predetti requisiti.
3. Possono accedere al Marchio associazioni ed aziende che rispettano gli obiettivi stabiliti nell'articolo 4, e che offrono prodotti che consentono lo sviluppo e la promozione del territorio di riferimento, così come definito nel comma 2 del precedente articolo 4, anche se la sede sociale o di produzione non è ubicata all'interno del territorio di riferimento del Marchio.
4. L'uso del Marchio non ha alcuna limitazione geografica di provenienza all'interno dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34-36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Articolo 6 - Licenziatari del marchio

1. I soggetti che possono richiedere la concessione d'uso del Marchio, da apporre ai propri prodotti che soddisfano i requisiti di cui al successivo articolo 7, devono essere imprese che abbiano sede operativa o esercitino prevalentemente l'attività, per la quale il Marchio viene richiesto, all'interno del territorio di riferimento, così come definito all'articolo 4 del presente Regolamento.

2. I soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi potranno richiedere la concessione d'uso del Marchio al solo fine di promuovere il marchio stesso, o nel caso in cui l'attività organizzata preveda finalità di promozione del territorio (marketing territoriale).
3. La suddetta concessione verrà rilasciata dalla Giunta Comunale, previa verifica della sussistenza di tali finalità promozionali.

Articolo 7 – Requisiti del Marchio

1. I requisiti del Marchio stabiliscono le regole alle quali i licenziatari devono attenersi per poter ottenere ed utilizzare il Marchio stesso.
2. I requisiti del Marchio verranno determinati dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

2.PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

Articolo 8 - Procedura di richiesta del Marchio

1. I soggetti che intendono chiedere il Marchio per uno o più dei propri prodotti devono inoltrare apposita richiesta alla Giunta Comunale mettendo in evidenza, in particolare, il rispetto degli obiettivi e dei requisiti di cui ai precedenti articoli n.ro 4 e n.ro 7.
2. Le modalità specifiche per avviare la procedura di richiesta del Marchio e la modulistica relativa verranno stabilite dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Articolo 9 – Attribuzione del Marchio

1. L'attribuzione del Marchio è di competenza della Giunta Comunale, che provvederà con apposito atto deliberativo.
2. La Giunta Comunale ha il compito di verificare, previa favorevole istruttoria del competente Servizio del Comune, il rispetto, da parte del richiedente, di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Il possesso dei requisiti qui stabiliti comporta la concessione, da parte del Comune, dell'uso del Marchio a favore del richiedente esclusivamente per il prodotto o i prodotti per cui è stata presentata regolare richiesta, nel rispetto delle procedure previste dal precedente articolo 8.
4. La concessione dell'uso del Marchio ha una durata che non supera 12 mesi della data di pubblicazione della delibera di Giunta stessa.

Articolo 10 - Contratto di licenza d'uso del Marchio

1. La Giunta Comunale, con propria delibera, ha il compito di definire lo schema di contratto di licenza d'uso del Marchio, nel rispetto del presente Regolamento.
2. Tutte le associazioni, aziende ed enti che ottengono la concessione del Marchio sono tenute al pieno rispetto delle condizioni indicate nel contratto di licenza d'uso del Marchio, oltre che di quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. E' piena facoltà del Comune non rilasciare la licenza d'uso del Marchio quando, a suo insindacabile giudizio, ritiene non sussistano i presupposti richiesti dalle presenti disposizioni.

Articolo 11 – Apporto specialistico di esperti

1. Per qualsiasi adempimento di natura tecnica relativo alla procedura di funzionamento del Marchio, il Responsabile del competente Servizio del Comune ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate.
2. Tali soggetti, eventualmente incaricati, potranno:
 - a) formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte;
 - b) dare esecuzione alle deliberazioni di natura tecnica adottate, con particolare riguardo alle modifiche, integrazioni o aggiornamenti dei criteri del Marchio.

Articolo 12 – Registro dei concessionari del Marchio

1. La Giunta Comunale, mediante apposita delibera, ha il compito di istituire il Registro dei concessionari del Marchio, cui devono iscriversi tutte le associazioni, aziende o enti che hanno ottenuto la concessione del Marchio, nel rispetto delle modalità di gestione di informazioni e dati fissati dalla Giunta con il predetto provvedimento.
2. Il competente Servizio del Comune, oltre a detenere tale Registro, dovrà provvedere al suo aggiornamento.

Articolo 13 – Proventi derivanti dalla concessione del Marchio

- 1- Tutti i concessionari sono obbligati al pagamento di un canone annuo per l'uso del Marchio, ad eccezione dei soggetti, sia pubblici che privati, che operano senza scopo di lucro.
- 2- L'importo del canone verrà determinato dalla Giunta Comunale con le stesse modalità adottate per la fissazione e la revisione delle tariffe dei servizi comunali.
- 3- Gli introiti derivanti dalla concessione del marchio sono gestiti dal Comune per finanziare le attività di promozione del territorio e del suo Marchio.
- 4- A questo fine il Comune valuterà la possibilità di istituire un apposito Capitolo di Bilancio denominato "Attività di promozione del Marchio", destinato alle esigenze connesse all'iniziativa.

3.SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Articolo 14 – Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto impiego del Marchio, il Comune si riserva ogni opportuna modalità di controllo del pieno rispetto del presente Regolamento e del contratto sottoscritto.
2. I controlli effettuati dagli incaricati del Comune non escludono e non sostituiscono quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15 – Segnalazione di violazioni

1. Qualora venga constatato che un'impresa iscritta al Registro dei concessionari del Marchio non ha rispettato quanto previsto dal presente Regolamento e dal contratto sottoscritto, il Comune procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 25.

2. Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire da parte di componenti dell'Amministrazione del Comune di Santa Lucia di Piave, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori /erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali, o anche solo attraverso un esposto al Sindaco da parte di privati cittadini.
3. Le segnalazioni devono comunque essere supportate da prove certe, cioè da informazioni o documentazioni oggettivamente verificabili.
4. Al fine di raccogliere tutte le possibili segnalazioni e valutarne la consistenza e attendibilità, la Giunta Comunale del Comune di Santa Lucia di Piave potrà definire apposita procedura.

Articolo 16 – Materia oggetto di controllo

1. Il Comune, attraverso propri funzionari, si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti previsti.
2. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, potranno essere effettuati anche senza alcun preavviso.
3. Il controllo avrà per oggetto, in generale, tutto ciò che il soggetto concessionario del Marchio autocertifica all'atto della presentazione della relativa domanda di concessione e tutti gli impegni che il soggetto assume nei confronti del Comune in relazione all'uso dello stesso.

Articolo 17 – Organi di controllo

1. Il Comune potrà valersi, per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di soggetti esterni di riconosciuta competenza ed indipendenza, cui affidare appositi incarichi.
2. I soggetti esterni coinvolti nelle attività di controllo dovranno:
 - Effettuare controlli su richiesta del committente al fine di verificare il rispetto, da parte del concessionario del Marchio, dei contenuti del presente Regolamento e dei requisiti del Marchio;
 - Stendere, a seguito dei controlli, un verbale della verifica condotta comprensivo della valutazione esplicita della conformità o meno del concessionario agli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di licenza d'uso del Marchio, e trasmetterlo alla Giunta del Comune.

4.UTILIZZO DEL MARCHIO

Articolo 18 - Modalità d'uso del marchio

1. In funzione del fatto che i soggetti che hanno in concessione l'uso del Marchio sono legati al territorio del Comune di Santa Lucia di Piave e dei comuni limitrofi, così come stabilito dal presente Regolamento, l'apposizione del Marchio stesso in etichetta sul prodotto dovrà avvenire secondo le seguenti specifiche:
 - a) Il Marchio vero e proprio;
 - b) La denominazione del Marchio: "Terre dell'Antica Fiera del Piave";

- c) L'indicazione del Comune in cui ha sede l'impresa, nel rispetto delle indicazioni comunitarie che consentono di apporre in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto.
2. Il Marchio deve essere riprodotto dal beneficiario esattamente come da file vettoriale fornito dal Comune, rispettando le dimensioni e i colori originali forniti dall'ente stesso.
3. Altre modalità d'uso del Marchio, ove ritenuto opportuno, potranno essere definite all'interno di un apposito "Manuale d'uso del Marchio" che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 19 - Termini di apposizione del Marchio

1. Fatto salvo quanto sopra disposto, il Marchio è apposto dall'imprenditore sotto la sua personale responsabilità.
2. Il Marchio è concesso in uso esclusivamente dal Comune.

Articolo 20 - Uso autorizzato del Marchio

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Il Marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio di impresa ovvero alla denominazione della stessa.
3. L'uso improprio del Marchio, da parte di un licenziatario, comporta la pubblicazione da parte del Comune di Santa Lucia di Piave della diffida d'uso del Marchio sul proprio sito, e la relativa comunicazione ai giornali online e alla stampa locale.

Articolo 21 - Licenza d'uso del Marchio

1. Il contratto di licenza d'uso del Marchio è stipulato a titolo gratuito secondo le modalità stabilite dal Comune.
2. La licenza d'uso del Marchio è da considerarsi valida ed efficace a partire dalla data della sottoscrizione del relativo contratto da parte del Comune.
3. Mediante il contratto di licenza d'uso del Marchio, il licenziatario acquisisce i diritti e assume i doveri specificati al successivo articolo 22 del presente Regolamento, non soggetti a trasmissione o a cessione, salvo il caso di trasferimento d'azienda. In tale ultima ipotesi dovrà essere espressa una favorevole presa d'atto da parte del Comune.

Articolo 22 - Diritti e doveri dei licenziatari

1. Con il contratto di licenza, il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento e nel contratto di licenza, ed assume in particolare l'obbligo di:
 - a) Osservare quanto previsto dal presente Regolamento, dai requisiti del Marchio e dal contratto di licenza, adeguandosi ad eventuali variazioni della disciplina sul Marchio che

dovessero essere apportate dal Comune e che saranno tempestivamente segnalate ai soggetti iscritti al Registro dei concessionari del Marchio;

- b) Utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la licenza d'uso;
- c) Non modificare in alcun modo e alcun mezzo il logo, rispettandone le forme e dimensioni, i colori e le proporzioni;
- d) Non registrare o utilizzare simboli simili o analoghi, tali da generare confusione nei destinatari del messaggio o trarli in inganno;
- e) Non adottare comportamenti che possano danneggiare o ledere il prestigio ed il buon nome del Marchio e del Comune stesso;
- f) Non utilizzare il Marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- g) Assoggettarsi alle verifiche di controllo;
- h) Rispondere ad eventuali questionari o altre iniziative proposte dal Comune al fine di valutare l'impatto del Marchio.

Articolo 23 – Recessione del Marchio

- 1. Il licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare al Marchio mediante comunicazione inviata via pec al Comune di Santa Lucia di Piave.
- 2. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte del Comune.
- 3. Il recesso comporta la cancellazione del licenziatario dal registro dei concessionari del Marchio e il divieto per lo stesso di continuare ad utilizzare il Marchio e di commercializzare prodotti recanti la sua riproduzione.

5.SANZIONI

Articolo 24 - Uso non autorizzato del Marchio

- 1. L'uso inappropriato da parte dei licenziatari del Marchio, od improprio da parte di soggetti non iscritti nell'apposito Registro, saranno perseguiti dal Comune a norma di legge.

Articolo 25 - Sanzioni

- 1. Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni differenziate in base alla natura dell'illecito, come meglio specificato nei commi seguenti.
- 2. Il Comune ha il compito di definire ed applicare le sanzioni al soggetto responsabile di irregolarità.
- 3. Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati durante le azioni di controllo effettuate dai soggetti preposti in relazione a:
 - a) Mancato rispetto delle indicazioni fissate dal Comune in merito all'utilizzazione del Marchio nell'ambito commerciale;
 - b) Mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nei requisiti del Marchio;
 - c) False documentazioni o dichiarazioni riscontrate nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Regolamento;

- d) False dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del Marchio;
 - e) Mancato pagamento del canone annuo.
4. La decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio è prevista nei casi seguenti:
- a) Al termine del periodo di sospensione, comminato ai sensi del precedente comma, sussistano ancora le cause che hanno determinato la stessa;
 - b) Il soggetto concessionario non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia reso responsabile, in seguito al provvedimento di sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni;
 - c) Il soggetto concessionario abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
 - Pubblicità ingannevole;
 - Mancato rispetto della normativa;
 - Frode;
 - Uso del Marchio in merito a produzioni o servizi per i quali non sia stata riconosciuta la concessione;
 - Ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti dal presente Regolamento.
5. Qualora il Marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle disposizioni qui stabilite ed ai requisiti del Marchio, il Comune potrà procedere alla revoca immediata della concessione del Marchio stesso, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine e all'onorabilità del Comune.

Articolo 26 - Controversie

1. Fatte salve le competenze del Comune, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento ed all'utilizzo del Marchio da parte dei licenziatari saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri, da nominarsi in conformità al "Regolamento Arbitrale Nazionale".
2. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.
3. In caso di controversie non comprese nella clausola compromissoria sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Articolo 27 - Norma transitoria

1. Il Comune si riserva in via iniziale di selezionare, a propria scelta e a proprio insindacabile giudizio, aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere, in via sperimentale, le attività di concessione dell'uso del Marchio, secondo la logica e le modalità indicate dal presente Regolamento, e con il fine di verificare la validità del percorso intrapreso e di valutare i benefici commerciali e di valorizzazione del territorio conseguenti a questa iniziativa.
2. Tutti i risultati ottenuti dall'applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti, attraverso opportune azioni di comunicazione.